

Hidalgo

**Associazione Sportiva Dilettantistica – Ente del terzo
Settore
Statuto Sociale**

Articolo 1 – Denominazione e sede.....	2
Articolo 2 - Scopo.....	2
Articolo 3 – Durata.....	4
Articolo 4 – Affiliazione/Aggregazione.....	5
Articolo 5 – Risorse Economiche e Patrimonio.....	5
Articolo 6 – Quota Associativa e Contributo Associativo.....	6
Articolo 7 – Associati.....	6
Articolo 8 – Tesserati Hidalgo.....	9
Articolo 9 – Tesserati alla Federazione Italiana Sport Equestri.....	9
Articolo 10 - Organi.....	10
Articolo 11 – Funzionamento dell’assemblea.....	10
Articolo 12 - Diritti di partecipazione.....	11
Articolo 13 – Assemblea ordinaria.....	11
Articolo 14 - Validità assembleare.....	12
Articolo 15 - Assemblea straordinaria.....	12
Articolo 16 - Consiglio Direttivo.....	13
Articolo 17 - Il Presidente.....	14
Articolo 18 - Il Vicepresidente.....	15
Articolo 19 - Il Segretario.....	15
Articolo 20 - Organo di Controllo.....	15
Articolo 21 – Collegio dei Probiviri.....	16
Articolo 22 – Decadenza degli organi associativi.....	16
Articolo 23 – Obblighi di comunicazione.....	17
Articolo 24 – Cariche associative.....	17
Articolo 25 – Esercizio finanziario.....	17
Articolo 26 - Libri sociali.....	18
Articolo 27 - Patrimonio.....	18
Articolo 28 - Sezioni.....	18
Articolo 29 - Clausola Compromissoria.....	18
Articolo 30 - Scioglimento.....	19
Articolo 31 - Norma di rinvio.....	19



Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Torino, ai sensi e per gli effetti del primo libro del Codice Civile, del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 117/2017, una Associazione sportiva, denominata **"Hidalgo" - Associazione Sportiva Dilettantistica – Ente del terzo Settore**", in breve **Hidalgo A.s.d. ETS**. Nel testo del presente statuto è chiamata anche **"Associazione"**.
2. L'Associazione ha sede a Torino (TO) in Via Onorato Vigliani 104; la sede può essere trasferita in un altro luogo, con decisione assunta dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali e di variare la sede senza necessità di modifica statutaria.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione **"Associazione sportiva dilettantistica – Ente del Terzo Settore"**, anche in acronimo **A.S.D. ETS**.

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di seguito elencate, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e prevalente l'attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere l'attività sportiva equestre favorendone l'insegnamento e la pratica. Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione è governata e opera nel rispetto di principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli Associati. Tutti gli Associati hanno eguali diritti nel votare e partecipare all'elettività alle cariche associative. L'Associazione è un ente di diritto privato, apolitica e non ha fini di lucro, pertanto ai sensi e per gli effetti dell'Art.8 del D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017:
 - a) eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;
 - b) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione è impegnata a presentare domanda di affiliazione alla Federazione Italiana Sport Equestri, e, ottenuta l'Affiliazione, a mantenere il rapporto di Affiliato.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica, connessa alle discipline degli Sport Equestri e più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni intese come mezzo di formazione psico-

fisica e morale degli Associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, si pone in particolare come finalità: lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica della disciplina dell'equitazione e la riabilitazione a mezzo del cavallo, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale di persone diversamente abili, giovani e persone in genere, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

L'Associazione potrà altresì svolgere azioni di promozione ed attività sportiva in altri ambiti al fine di promuovere la pratica sportiva delle discipline riconosciute dal CONI. L'Associazione potrà anche svolgere attività ludiche e di animazione legate alle citate pratiche sportive promosse, comprese attività di supporto, trasporto, somministrazione di alimenti e vivande purché connesse alle attività sportive ed ai soci dell'associazione ed ai fruitori delle stesse attività.

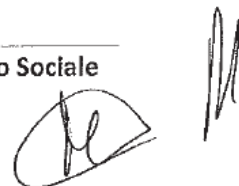
Nel perseguire dette finalità l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo degli sport equestri, favorendo la partecipazione attiva degli Associati alla vita sportiva e ricreativa;
- b) organizzare attività sportive dilettantistiche, permettendo agli Associati di praticare gli sport equestri a carattere ludico, amatoriale e dilettantistico;
- c) organizzare attività formative e didattiche - teoriche e pratiche - per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport equestri;
- d) provvedere al mantenimento dei cavalli-atleti degli Associati, anche approvvigionandosi di tutto quanto necessario;
- e) realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di tale attività;
- f) organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, e alla pratica, anche a scopi formativi, degli sport equestri;
- g) provvedere alla assistenza continua dei propri Associati, allievi della scuola e non, attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato.

L'Associazione, nella pratica delle discipline equestri così come opera a favore dei cavalieri, si adopera per valorizzare, tutelare e regolamentare l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari, così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.S.E., in quanto parte attiva per la pratica degli sport equestri.

Ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr., l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali, quali:

- acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina equestre, così come previsto dalla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) e/o cavalli;
- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;



- svolgere occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa non esaustiva, si elencano talune attività:
- svolgere manifestazioni aperte al pubblico, aventi per tema gli sport equestri;
- istituire corsi di preparazione a tutti i livelli delle discipline sportive praticate dalla Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per allenatori e tecnici;
- gestire e/o organizzare centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- gestire e/o organizzare centri benessere o fisioterapici;
- effettuare vendita di articoli sportivi;
- pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.

L'Associazione si impegna ad operare garantendo l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o della Federazione Italiana Sport Equestri, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e succ. modif. e integr..

L'Associazione può collaborare o anche aderire ad altri enti, pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici e universitari con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Può aderire a raggruppamenti, associazioni temporanee, e altre forme di iniziative congiunte con altri enti e/o società o soggetti giuridici ai fini della partecipazione a bandi pubblici e/o privati e acquisizione di risorse atte a partecipare ad iniziative coerenti con gli scopi associativi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali aventi finalità esclusivamente di solidarietà sociale, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà tra l'altro svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della disciplina sportiva promossa.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire la partecipazione dei propri atleti alle assemblee federali.

Articolo 3 – Durata

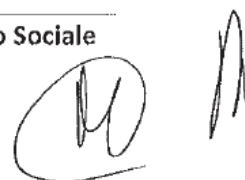
1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli Associati.

Articolo 4 – Affiliazione/Aggregazione

1. L'Associazione è impegnata a fare richiesta di affiliazione alla F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri. Con la affiliazione, la Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
2. L'Associazione è impegnata ad applicare e attuare le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni e società affiliate.
3. L'Associazione può richiedere l'affiliazione o aderire anche ad altre reti riconosciute ai differenti livelli territoriali.

Articolo 5 – Risorse Economiche e Patrimonio

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative ordinarie;
 - b) contributi associativi di cui infra art. 5, c.2.;
 - c) entrate derivanti dai servizi connessi allo scopo sociale offerti ai propri associati, a privati singoli tesserati o in forma societaria nonché da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - d) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo e /terapeutico;
 - e) erogazioni liberali e contributi da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - f) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
 - g) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione;
 - h) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
 - i) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
 - j) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto bancario stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio degli Sport e della riabilitazione



Equestre e in ogni caso per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

4. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito Rendiconto previsto dalla normativa vigente.
5. Il patrimonio sociale è costituito:
 - dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
 - dai trofei aggiudicati definitivamente in gare o dai premi;
 - dal materiale di scuderia e di selleria e da ogni altro relativo attrezzo;
 - dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
 - da tutti gli altri beni mobili ed immobili, ivi compresi gli equini di proprietà della Associazione;
 - dalle donazioni, lasciti e successioni.

Articolo 6 – Quota Associativa e Contributo Associativo

1. Gli Associati sono obbligati al versamento della eventuale quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale. La quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita di adesione. L'entità della eventuale quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale è determinata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Termini e modalità del pagamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione può esercitare attività volte al perseguimento dei propri scopi istituzionali, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici da parte degli Associati ai sensi dell'art. 148, c. 3 T.U.I.R. 917/86 e succ. modif. e integr.. Tali attività generano il pagamento da parte degli Associati di contributi associativi, relativi alle attività sportive equestri e necessari alla copertura dei costi di diretta imputazione.
3. Le attività di cui al precedente comma 2, sono determinate in modo analitico ed esaustivo dal Consiglio Direttivo.
4. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, la quota e/o i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono rivalutabili.

Articolo 7 – Associati

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di età, sesso, nazionalità, credo politico e religione, che intendano partecipare alle attività sociali e/o sportive e/o ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta, e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Il soggetto che intenda far parte dell'Associazione presenta domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo. Nella domanda sono indicati dati anagrafici, recapiti, indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, indirizzo di posta elettronica certificata se disponibile. In tale richiesta, l'aspirante Associato dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di conoscerne Statuto e Regolamenti, e si impegna espressamente a osservarli, si impegna inoltre ad osservare le di-

sposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

3. La qualità di Associato si acquisisce all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, o del Presidente o Consigliere a ciò delegato dal Consiglio stesso. Qualora la richiesta dell'aspirante Associato fosse respinta, tale decisione deve essere sempre motivata e comunicata al richiedente. Contro tale decisione è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
4. La deliberazione di ammissione del nuovo Associato è registrata tempestivamente nel libro degli Associati dell'Associazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
5. La qualifica di Associato è distinta dalla qualifica di "tesserato" sia della Associazione stessa, sia della Federazione Italiana Sport Equestri; a quest'ultima provvede su sua richiesta l'Associazione curando di far tesserare il proprio Associato con la specifica qualifica cavaliere, dirigente, istruttore o tecnico, socio, ecc., alla Federazione Italiana Sport Equestri. La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. La quota associativa non è rivalutabile né restituibile agli associati. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, non possono essere ammessi associati temporanei.
6. La domanda di ammissione ad Associato è presentata sottoscritta dall'Associato stesso se maggiorenne. La domanda del soggetto minorenne è sottoscritta da almeno un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'Associato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr.
7. Il rapporto di Associato ha durata dell'anno sociale, e si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno sociale, se l'Associato non manifesta espressa volontà di cessazione del rapporto associativo, o non siano intervenuti provvedimenti disciplinari di radiazione.
8. Il domicilio degli Associati, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro degli Associati" dov'è registrato l'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione o successivamente notificato all'Associazione stessa; è onere dell'Associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
9. Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
10. In particolare, gli Associati hanno:
 - il diritto a partecipare alle attività sociali e ad ogni attività promossa dalla Associazione;
 - il diritto di usufruire di tutti i servizi della Associazione posti a disposizione degli Associati stessi e di frequentare i locali e gli spazi messi a disposizione degli Associati;
 - gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea;
 - gli Associati maggiorenni hanno il diritto di candidarsi alle cariche Sociali;
 - gli Associati minorenni hanno il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale;

- il diritto di esaminare i Libri Sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non rendere eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio e temperando quando necessario l'esercizio del diritto con le esigenze di tutela della privacy.
- 11.** Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote sociali e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nei termini indicati dal regolamento dell'associazione, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
 - 12.** Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Pertanto, non hanno diritto a riparto o suddivisione di patrimonio, né in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di cessazione del rapporto associativo.
 - 13.** Gli Associati, con l'adesione all'Associazione, si impegnano a:
 - conoscere, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'Associazione, e rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
 - contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità sociali;
 - svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, con spirito di servizio;
 - rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni impartite da F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri);
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere comportamenti conformi allo spirito al decoro e alle finalità della Associazione;
 - utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse, di pagare i corrispettivi per l'attività prescelta entro il mese in cui essa viene svolta;
 - di mantenere le strutture ed i beni dell'associazione nelle condizioni in cui li si trova e di comunicare ai responsabili eventuali problematiche o malfunzionamenti;
 - di astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
 - comunicare entro 15 giorni ogni variazione intervenuta relativamente ai dati anagrafici, indirizzo di residenza e ogni situazione impeditiva alla regolare qualifica di socio.
 - 14.** L'Associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni, definite con regolamento interno dell'Associazione.
 - 15.** La qualifica di Associato si perde per dimissioni scritte, per morosità e per esclusione.
 - 16.** Ogni Associato può recedere con semplice comunicazione non motivata. Gli Associati che abbiano comunicato il recesso non hanno diritto ad alcuna restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
 - 17.** L'esclusione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e

fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di esclusione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'Associato escluso non può essere più ammesso. L'esclusione opera automaticamente e contestualmente se l'Associato subisse provvedimento di radiazione alla Federazione Italiana Sport Equestri o da altro organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP.

18. Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota sociale annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria, con il rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Gli Associati morosi perdono la qualifica di Associato al protrarsi della morosità per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota. In caso di protrarsi del ritardo nel pagamento, l'Associazione provvede a metter in mora l'Associato debitore e concedergli un termine di 30 giorni per regolarizzare il proprio pagamento. Trascorso il termine della formale messa in mora, si procede alla cancellazione dell'Associato moroso dal libro degli Associati.

Articolo 8 – Tesserati Hidalgo

1. I tesserati sono i soggetti che partecipano alle attività sportive e di terapia della riabilitazione equestre e/o di altri servizi accessori secondo le modalità ed i regolamenti propri della Associazione Hidalgo e secondo la normativa nazionale di riferimento. Il tesseramento è obbligatorio per tutti i fruitori degli impianti dell'Associazione.
2. Per i tesserati all'Associazione Hidalgo si applica il regolamento tesserati che viene redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'assemblea per la sua approvazione e/o modifica.
3. Per provvedere al tesseramento il fruitore deve presentare formale richiesta sulla modulistica predisposta dalla Hidalgo, detta richiesta è firmata dallo stesso fruitore se maggiorenne. Il tesseramento del minorenne avviene previa presentazione di espressa richiesta sulla modulistica predisposta dall'Associazione e sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'Associato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..
4. I soggetti che richiedono tesseramento all'Associazione Hidalgo sono tenuti a pagare anticipatamente, la quota annuale.
5. Il tesseramento ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo ed ha valenza dalla data di pagamento della relativa quota annuale.
6. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021 e ss. mm. e ii..

Articolo 9 – Tesserati alla Federazione Italiana Sport Equestri

1. I tesserati F.I.S.E sono i soggetti che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti adottati dalla F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri. Al tesseramento



provvede l'Associazione inquadrando l'Associato nella/e categorie secondo le competenze e abilitazioni dello stesso, in coerenza alle previsioni regolamentari della Federazione Italiana Sport Equestri.

2. L'Associazione è obbligata a tesserare alla F.I.S.E. tutti coloro che praticano sport presso i propri impianti di sport equestri, se non già tesserati direttamente a F.I.S.E. o per il tramite di altra Associazione o Società Sportiva Dilettantistica affiliata o aggregata a F.I.S.E..
3. Per provvedere al tesseramento presso F.I.S.E. l'Associato deve presentare formale richiesta sulla modulistica predisposta da F.I.S.E.. Detta richiesta è firmata dall'Associato stesso se maggiorenne. Il tesseramento del minorenni avviene previa presentazione di espressa richiesta sulla modulistica predisposta da F.I.S.E. e sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenni ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'Associato minorenni che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..
4. I soggetti che richiedono tesseramento presso F.I.S.E. sono tenuti a pagare anticipatamente, e per il tramite dell'Associazione, la Quota F.I.S.E. prevista per il tesseramento, in funzione della categoria o delle categorie di tesseramento richiesto.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021 e ss. mm. e li..

Articolo 10 - Organi

1. 1. Gli organi sociali sono:
 - A. l'Assemblea generale degli associati
 - B. il Presidente
 - C. il Consiglio Direttivo
 - D. il Segretario
 - E. L'organo di controllo

Articolo 11 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è la riunione in forma collegiale degli Associati; è costituita da tutti gli Associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati presso la sede dell'Associazione con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 12 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.
2. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due Associati.

Articolo 13 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione ed eventuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
4. La Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto presenti o rappresentati.
5. Sono compiti della Assemblea Ordinaria:
 - la approvazione del Rendiconto Consuntivo e delle eventuali quote d'iscrizione, quote sociali, eventuali contributi straordinari;

- la discussione e la approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- la elezione del Presidente della Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, con distinte votazioni;
- ratifica gli eventuali provvedimenti di esclusione, assunti dal Consiglio Direttivo.
- l'approvazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021, proposti dal Consiglio Direttivo;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria

Articolo 14 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

1. La Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo del totale degli Associati con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione ed eventuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea Straordinaria di prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale degli Associati. La Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno metà del totale degli Associati presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - le modifiche da apportare allo Statuto che dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea. Eventuali modifiche dello Statuto devono essere trasmesse alla F.I.S.E. ed iscritte nel RASD.

- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione,
- lo scioglimento della Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina del Liquidatore, per cui è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme dei precedenti articoli sull'Assemblea Ordinaria.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, incluso il Presidente e il Vice-Presidente, scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate.
2. I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea degli Associati tra gli Associati maggiorenni. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. I membri del Direttivo possono altresì percepire una remunerazione per il compimento di attività, non strettamente connesse con la loro carica, volte ad assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività, in quanto soci come da articolo 2.3
3. Possono ricoprire le cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche dell'attività sportiva equestre, o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I.; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni determinate da provvedimenti passati in giudicato, per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
 - attuare le deliberazioni della Assemblea e dirigere la Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - prendere tutte le deliberazioni occorrenti per la amministrazione e conduzione della Associazione, inclusi la assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria, determinare e interrompere contratti di collaborazione sotto qualsiasi forma, accettare che l'Associazione si avvalga delle prestazioni di volontari;
 - stabilire la convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati, indicandone data e ordine del giorno, almeno una volta all'anno e convocare la Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;
 - redigere la proposta di Rendiconto consuntivo della Associazione, e la proposta dell'importo delle eventuali quote di iscrizione e delle quote sociali, da sottoporre alla approvazione della Assemblea degli Associati;

- stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote associative e dei contributi associativi;
 - determinare i corrispettivi per le prestazioni inerenti gli scopi e le finalità associativi e offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
 - esaminare le domande di ammissione degli aspiranti Associati, e deliberarne l'accettazione, ovvero deliberare di delegare tale funzione al Presidente, o al Vicepresidente, o ad altro Consigliere a ciò delegato;
 - nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
 - adottare i provvedimenti di esclusione verso gli Associati, qualora si dovessero rendere necessari, redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri: qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un VicePresidente, o in assenza anche di questi, da un Consigliere in ordine di anzianità come Associato, o ancora in subordine, dal Consigliere più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, e, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 17 - Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto. Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci. Convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere. Firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare

all'Assemblea, convoca e dichiara aperte le Assemblee. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, egli rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

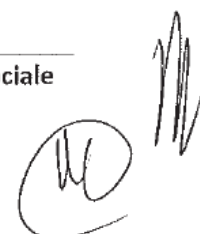
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.
2. Il Segretario collabora con il Presidente e cura la esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna della Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Articolo 20 - Organo di Controllo

1. L'Assemblea Ordinaria, fatto salvo l'obbligo di nomina nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, come specificato al comma 10 del presente articolo, ha la facoltà di nominare l'Organo di Controllo che può essere costituito sia in forma monocratica che collegiale, resta in carica per 4 anni, ed i membri sono rieleggibili. Quando l'Assemblea determina di eleggere un Organo di Controllo l'elezione avviene contestualmente all'elezione degli altri Organi Sociali.
2. L'Organo Collegiale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.
3. All'Organo di controllo è affidata anche la revisione contabile.
4. L'Organo di Controllo ha il compito di:
5. a) vigilare sulla gestione amministrativa, sulla corrispondenza, sulle scritture contabili e sul rispetto delle norme statutarie;
6. b) vigilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo al termine il proprio parere all'approvazione su apposita relazione che comporrà il fascicolo di Rendiconto Consuntivo da presentare all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
7. c) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati senza aver diritto al voto;
8. d) riunirsi almeno ogni 90 giorni per le verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora lo ritenga opportuno;

Handwritten signature and a circular stamp, likely a seal or official mark, located at the bottom right of the page.

9. e) la sintesi delle attività svolte in tutte le adunanze e le verifiche eseguite è riportata su un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
10. La nomina dell'organo di controllo e della revisione legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.
11. L'organo di controllo, qualora eserciti anche la revisione dei conti, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

Articolo 21 – Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea Ordinaria degli Associati può nominare tra gli Associati stessi, il Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri ed un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dagli Associati ed a comminare le sanzioni relative. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo statuto e dai Regolamenti F.I.S.E..

Articolo 22 – Decadenza degli organi associativi

1. I titolari degli Organi Associativi decadono:
 - a) per dimissioni o morte;
 - b) per perdita della qualità di Associato, ad eccezione del Segretario e dei Componenti l'Organo di Controllo, che possono essere non Associati;
 - c) per revoca, quando non esplicino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
2. La revoca viene deliberata dalla Assemblea degli Associati, sentito il Componente di Organo Associato per la quale è proposta.
3. Il venir meno per qualsiasi causa del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statuari. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente art.13.
4. Il venir meno per qualsiasi causa di un altro componente degli Organi Associativi determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. Quando trattasi del Segretario si opera come previsto per la nomina di detto Organo.
5. La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto. In ogni caso a parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, ca-

riche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Articolo 23 – Obblighi di comunicazione

1. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, ogni variazione delle cariche elettive alla F.I.S.E., e – ove previsto – al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche, mediante trasmissione di copia del verbale nelle forme anche telematiche espressamente previste dagli specifici regolamenti.
2. L'Associazione si impegna comunque a trasmettere, in via telematica nelle forme espressamente previste dagli specifici regolamenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione alla F.I.S.E. riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 24 – Cariche associative

1. Le prestazioni relative alle cariche di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso, nel rispetto dei limiti e modalità fissati dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
 - coloro che non siano maggiorenni;
 - coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
 - coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I o da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, ad esso aderenti;
 - coloro che ricoprono qualunque altra carica elettiva presso altra ASD o SSD nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Articolo 25 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il Bilancio di esercizio, secondo la vigente normativa ed in conformità all'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e lo sottopone all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato da una relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo.



4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il Consiglio deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
5. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Articolo 26 – Libri Sociali

1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:
 - a) il Libro degli Associati;
 - b) il registro dei Tesserati;
 - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo

Articolo 27 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono né rivalutabili né trasmissibili. Per le somme incassate a titolo diverso dalle quote sociali l'associazione osserverà le normative amministrative e fiscali previste per legge.

Articolo 28 - Sezioni

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 29 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall'ente di promozione sportiva d'appartenenza.

Articolo 30 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati aventi diritto di voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS aventi analoghe finalità sportive dilettantistiche, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nel rispetto dell'art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36.

Articolo 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché ai Regolamenti e alle norme attuative.



